

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
E SINTESI DEL RICORSO DAVANTI AL T.A.R. LAZIO - ROMA – SEZ. IBIS – R.G.
1421/2019**

Sintesi del ricorso e dei motivi aggiunti

Il signor **Cecchini Nicola**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 5 novembre 1990 e residente in Tuoro Sul Trasimeno (PG), alla Via Montessori n. 6 – C.F. CCCNCL90S05C309N, difeso dall'Avv. Michele Lioi, con **ricorso** del 14 gennaio 2019 impugnava, davanti al TAR Lazio – sede di Roma, sez. Ibis, i seguenti atti: d.m. del 14 novembre 2018, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 2** ricorso principale), di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare: dell'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1012 (**doc. 3** ricorso principale) e dell'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.316 (**doc.4** ricorso principale). Entrambe le collocazioni non utili ai fini della vittoria del concorso;- della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 5 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410 (**doc. 5** ricorso principale); - della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 21 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272 (**doc. 6** ricorso principale); nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi. Successivamente, con **ricorso per motivi aggiunti del 26 marzo 2019** il Cecchini impugnava i seguenti atti: d.m. del 1° febbraio 2019, n.22 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti del 26 marzo 2019), di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come rettificata a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1014 (**doc. 2** motivi aggiunti 16 marzo 2019) e l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d.

discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc.3** motivi aggiunti 26 marzo 2019). Entrambe le nuove collocazioni risultano deteriori rispetto a quelle precedenti e comunque non utili ai fini della vittoria del concorso; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi”. In seguito, con **ricorso per motivi aggiunti del 20 maggio 2019**, con il patrocinio congiunto degli Avv.ti Michele Lioi ed Alessandro Graziani, il Cecchini impugnava i seguenti atti: d.m. del 1° aprile 2019, n.176 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti 20 maggio 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare: l’allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1015 (**doc. 2** motivi aggiunti 20 maggio 2019) e, ove occorrente, l’Allegato B (graduatoria elaborata per l’attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc. 3** motivi aggiunti 20 maggio 2019). La nuova collocazione nella graduatoria generale risultava peggiore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso; - del d.m. del 21 maggio 2019, n.281 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti 20 maggio 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l’allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1016 (**doc. 2** motivi aggiunti 20 maggio 2019) e, ove occorrente, l’Allegato B (graduatoria elaborata per l’attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (**doc. 3** motivi aggiunti 20 maggio 2019). La nuova collocazione nella graduatoria generale è peggiore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi.

”.

Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. Ibis con ordinanza interlocutoria n. 6305/2019 del 23 maggio 2019 chiedeva al MIUR chiarimenti in merito alla valenza del titolo di studio posseduto da Cecchini ai fini della valutazione concorsuale. Il MIUR con nota n. prot. U.0012980 del 13 giugno 2019

chiariva che *“il percorso seguito dal signor Nicola Cecchini è senz’altro equiparabile al percorso di istruzione tecnica “chimica materiali e biotecnologie, per quanto riguarda invece gli aspetti giuridico-formali, si tratta di percorsi – e di titoli di studio – diversi”*.

Alla luce della nota del MIUR di cui sopra il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. Ibis con ordinanza n. 4569/2019 del 2 luglio 2019 (pubblicata il 5 luglio 2019) accoglieva la domanda cautelare del Cecchini e ordinava all’amministrazione *“Considerato che, anche alla luce di quanto indicato dal MIUR ... sui profili di equipollenza dei titoli, il ricorso non appare manifestamente infondato e che il danno prospettato da parte ricorrente può essere ovviato mediante un riesame da parte dell’Amministrazione ...”*. Tuttavia la Commissione esaminatrice confermava *“... l’impossibilità di attribuire al Sig. CECCHINI il punteggio per il titolo di studio”*.

Con la stessa ordinanza il TAR Lazio ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati inseriti nella graduatoria tramite la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione. A tale incumbente il Cecchini provvedeva con istanza rivolta all’amministrazione in data 14 agosto 2019.

In seguito, con **ricorso per motivi aggiunti del 17 ottobre 2019 (depositati il 30 ottobre 2019)**, con il patrocinio congiunto degli Avv.ti Michele Lioi ed Alessandro Graziani, il Cecchini impugnava i seguenti atti: - verbale del 23 luglio 2019 n.138 (**doc. 1** motivi aggiunti del 17 ottobre 2019) e della decisione assunta nella medesima data (prot.n.233 - **doc. 2** motivi aggiunti 17 ottobre 2019) dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n.250 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco con cui, eludendo il giudicato, è stato negato qualsiasi punteggio aggiuntivo al candidato Cecchini per il *Diploma Liceo scientifico Indirizzo Biologico Brocca* dal medesimo conseguito presso l’Istituto Tecnico Attività Sociali Giordano Bruno di Perugia lasciando il ricorrente in posizione non utile; - comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II: Affari concorsuali e contenzioso n. prot. U.00014528 del 24.7.2019 con cui, sulla scorta della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23 luglio 2019, ha *“confermato l’impossibilità di attribuire al signor Cecchini il punteggio per il titolo di studio”* (**doc. 3** motivi aggiunti 17 ottobre 2019); - d.m. del 14 novembre 2018, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare: dell’allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1012

e dell'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.316. Entrambe le collocazioni non utili ai fini della vittoria del concorso;- della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 5 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410; - della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 21 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi.

Successivamente con **ricorso per motivi aggiunti del 30 dicembre 2019 (depositati il 14 gennaio 2020)**, con il patrocinio congiunto degli Avv.ti Michele Lioi ed Alessandro Graziani, il Cecchini impugnava i seguenti atti: - Del d.m. del 30 ottobre 2019, n. 529 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 1** motivi aggiunti 30 dicembre 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1037 e, ove occorrente, l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319. La nuova collocazione nella graduatoria generale è deteriore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso; - Del d.m 29 novembre 2019, n.567 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (**doc. 2** motivi aggiunti 30 dicembre 2019), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1018 e, ove occorrente, l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il

punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.320. La nuova collocazione nella graduatoria generale è deve ritenersi non utile ai fini della vittoria del concorso; nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi

Tutti gli atti sopra citati venivano notificati anche ai controinteressati Sig.ri Michele Pascolini – vincitore del concorso poiché n. 147 della graduatoria generale e n. 54 della graduatoria con riserva - e Antonio Tommasin – vincitore collocatosi in posizione 168 della graduatoria generale.

Di seguito una breve sintesi dei motivi d’impugnazione, di fatto i medesimi sia per il ricorso principale che per quelli per motivi aggiunti.

FATTO

Il signor Nicola Cecchini, avendo già collaborato con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come “discontinuo” e disponendo dei necessari titoli di studio, ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 250 posti bandito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con D.M. del 18 ottobre 2016, n.676 (**doc. 1** ricorso principale) per essere assunto presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Cecchini, in virtù della pregressa collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si è collocato non solo nella graduatoria generale, ma anche in quella dei c.d. riservisti discontinui. Ossia la graduatoria riservata a coloro che, seppur con discontinuità, proprio come il Cecchini, hanno già in passato avuto occasione di esercitare le funzioni di vigile del fuoco.

L’art.7 del suddetto bando ha enunciato, come *“titoli valutabili [quelli] indicati nell’allegato “C” [nonché] i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato “C”...Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale...[ha rinviato al]le tabelle di confluenza”*.

L’Allegato “C”, richiamato dal citato art.7 del bando di concorso, ha individuato, tassativamente, i percorsi di istruzione secondaria di II grado (quinquennali) ritenuti attinenti per le competenze dei Vigili del fuoco. All’interno dei *“percorsi quinquennali degli istituti tecnici”*, il bando di concorso ha ritenuto attinente (e quindi meritevole di punteggio) il diploma rilasciato in *“Chimica, materiali e biotecnologie”*. Ai candidati in possesso di titoli di studio attinenti, conseguiti al termine di percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado, della durata di 5 anni, ai sensi di quanto disposto nel suddetto Allegato “C”, avrebbero dovuto essere conteggiati 8 punti aggiuntivi.

Il Cecchini, infatti, ha conseguito, in data 9 luglio 2009, presso l’Istituto Tecnico Attività Sociali Giordano Bruno di Perugia, il *“Diploma Liceo scientifico Indirizzo Biologico Brocca”* (**doc. 7** ricorso principale). Detta denominazione non deve tuttavia trarre in errore, atteso che, come attestato, in data 26 ottobre 2017, dal Dirigente scolastico dell’Istituto che ha rilasciato il titolo

citato, *“l’indirizzo biologico Brocca dell’ITAS “G.Bruno”*, a seguito del d.P.R. 15 marzo 2010, è confluito nell’Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie”. Il titolo di studio conseguito dal Cecchini, a prescindere dalla denominazione, è quindi inconfutabilmente equipollente ad un diploma in *“Chimica, materiali e biotecnologie”*. Tale titolo avrebbe quindi legittimato l’assegnazione di 8 punti.

Con grande sorpresa, nella graduatoria finale del concorso di cui al d.m. del 14 novembre 2018, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, al signor Cecchini è stato assegnato il punteggio di 89.275. In virtù di tale punteggio, il signor Cecchini, è stato collocato nella graduatoria generale, al posto n.1012 e nella graduatoria elaborata per i c.d. discontinui, beneficiari di una riserva del 25% dei posti, al posto n.316, ossia in posti non utili per la vittoria del concorso.

Tale collocazione discende dal mancato riconoscimento degli 8 punti spettanti per il suddetto titolo di studio. Ove fosse stato attribuito il suddetto punteggio (89.275 + 8), il signor Cecchini, con 97.275 sarebbe stato collocato al 17° posto della graduatoria generale e addirittura al 6° posto della graduatoria dei riservisti discontinui.

Con una prima nota, il signor Cecchini ha segnalato all’amministrazione la mancata valutazione del titolo rilasciato dall’Istituto Tecnico Attività Sociali Giordano Bruno di Perugia, precisando, che se anche la dizione era *“Diploma Liceo scientifico”* lo stesso non era rilasciato da un Liceo scientifico, con la conseguenza che lo stesso doveva essere valutabile.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con nota del 5 dicembre 2012 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410, richiamando *“la comunicazione della Commissione esaminatrice”*, sul punto ha ribadito che *“il titolo di studio del sig. Cecchini [essendo] stato rilasciato da un Liceo Scientifico ad indirizzo biologico...non è stato valutabile”*.

L’amministrazione è stata tratta in inganno dalla dizione del titolo di studio ritenendo (invero grossolanamente) che un *“diploma Liceo scientifico”* non potesse che essere rilasciato da un Liceo scientifico.

Il sig. Cecchini ha diligentemente precisato che il proprio titolo di studio non solo era stato rilasciato da un Istituto Tecnico (e non già da un Liceo scientifico) ma che lo stesso era riconducibile alle materie attinenti per il Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con nota del 21 dicembre

2018, n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272 ha perseverato nell'errore, aggravando (se mai fosse possibile) l'erroneo assetto degli interessi pubblici. Il Dirigente ministeriale ha infatti riportato quanto assunto dalla "Commissione esaminatrice" secondo cui "i diplomi di Ragioniere e Perito commerciale e programmatore, quelli di Perito Agrario e per i Servizi per l'agricoltura e quelli rilasciati dai Licei scientifici, non sono stati ritenuti attinenti alle attività proprie dei Vigili del fuoco, così come previsto dal bando di concorso". Per l'effetto, il signor Cecchini è stato inserito in una posizione non utile di entrambe le graduatorie. Con d.m. del 1° febbraio 2019, n.22 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata una nuova graduatoria con cui il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1014 della graduatoria generale di cui all'allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all'allegato B. Successivamente, con d.m. del 1° aprile 2019, n.176 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata una nuova graduatoria ed il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1015 della graduatoria generale di cui all'allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all'allegato B. Da ultimo, con d.m. del 21 maggio 2019, n.281 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali è stata approvata un'ulteriore nuova graduatoria con cui il Cecchini è stato collocato alla posizione n. 1016 della graduatoria generale di cui all'allegato A, ed alla posizione n. 319 della graduatoria dei riservisti al 25% c.d. discontinui di cui all'allegato B.

**SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO CONTENUTI NEL RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI DEL 17 OTTOBRE 2019**

1) *Sull'interesse ad impugnare.*

Il ricorso per motivi aggiunti del 17 ottobre 2019 veniva presentato congiuntamente ad un ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza del TAR Lazio, 5 luglio 2019, n.4569 nella denegata ipotesi che l'atto di riesame adottato dall'amministrazione (verbale della Commissione esaminatrice del 23 luglio 2019 n.138 e successiva comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II: Affari concorsuali e contenzioso) fosse considerato come provvedimento autonomo ed espressione di un nuovo esercizio del potere burocratico.

2) *Prova di resistenza.*

Il signor Cecchini, pur dopo le rettifiche delle graduatorie, staziona al posto n.1014 di quella graduatoria generale e al posto n.319 all'interno di quella elaborata per i beneficiari della riserva del

25%. Ove avesse conseguito il riconoscimento degli 8 punti dovuti, in virtù del titolo di studio posseduto, lo stesso avrebbe raggiungerebbe 97.275 punti (89.275 + 8), collocandosi al 17° posto della graduatoria generale (a pari merito con altri candidati) e addirittura al 6° posto della graduatoria dei riservisti discontinui (a pari merito con altro candidato). Conseguendo il punteggio reclamato, sarebbe assunto presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

3) *Violazione dell'art.7 e della tabella di attinenza di cui all'Allegato C del bando di concorso.*

La Commissione esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli ha palesemente violato l'Allegato "C" del bando di concorso nella parte in cui lo stesso dichiarava attinente (e quindi meritevole di assegnazione di punteggio), il Diploma di istruzione tecnica, conseguito al termine di un percorso quinquennale presso un istituto tecnico, in "Chimica, materiali e biotecnologie". Il bando di concorso, in quanto *lex specialis*, doveva essere interpretato letteralmente da parte della Commissione esaminatrice dei titoli. **Il titolo conseguito dal signor Cecchini, al termine di un percorso quinquennale presso l'Istituto Tecnico Attività Sociali "G.Bruno", non è stato rilasciato da un Liceo scientifico.** Infatti, se anche il titolo del Cecchini formalmente dovesse essere considerato un diploma di liceo scientifico, da un punto di vista sostanziale ed a tutti gli effetti deve considerarsi un diploma di istituto tecnico. Conseguentemente risulta documentalmente censurabile quanto affermato dalla Commissione esaminatrice dei titoli e riportato nella nota del 21 dicembre 2018. La provenienza del titolo di studio...non è quella affermata dall'amministrazione, superficialmente tratta in inganno dalla denominazione del titolo. Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato nella nota del 4 dicembre 2018 del dirigente scolastico dell'Istituto secondo cui "*L'indirizzo Biologico Brocca dell'ITAS "G. Bruno" ... è confluito nell'Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie*".

La Commissione esaminatrice del concorso, dapprima in sede di valutazione dei titoli e poi in sede di (inutile) riesame del Diploma posseduto dal Cecchini, si è barricata dietro il dato formale secondo cui, detto titolo, seppur rilasciato da un Istituto Tecnico abbia la denominazione di "Diploma di Liceo scientifico". L'amministrazione non riesce ad ammettere che se un titolo è stato rilasciato da un istituto tecnico ed il "**percorso sperimentale c.d. "Brocca" per struttura del quadro orario e contenuti disciplinari [deve] ritenersi sostanzialmente equivalente dal punto di vista tecnico didattico ai corrispondenti percorsi di istruzione tecnica**", non esistono ragioni di interesse pubblico per disconoscere le competenze acquisite dal candidato.

L'attinenza della formazione conseguita dal Cecchini al termine del suddetto percorso di studi quinquennale con le competenze richieste ad un appartenente del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco, è stata già affermata nel bando di concorso. La Commissione esaminatrice non dispone(va) di alcuna discrezionalità sul punto.

4) Difetto di motivazione per erroneo apprezzamento degli elementi di fatto. Violazione art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'amministrazione ha respinto le reiterate richieste di attribuzione degli 8 punti avanzate dal candidato Cecchini, deducendo le seguenti motivazioni: "il titolo di studio del sig. Cecchini è stato rilasciato da un Liceo scientifico" (nota del 5 dicembre 2018) ovvero in quanto inerente competenze "non attinenti alle attività proprie dei Vigili del Fuoco" (nota del 21 dicembre 2018). Tali motivazioni risultano viziate, in quanto in contrasto con gli elementi istruttori conosciuti dall'amministrazione. Il titolo di studio conseguito dal signor Cecchini al termine dell'anno scolastico 2008/2009 è stato infatti rilasciato da un Istituto Tecnico e non già da un Liceo scientifico, anche se formalmente il titolo viene considerato dal MIUR quale diploma di liceo scientifico, lo stesso Ministero ha chiarito che da un punto di vista sostanziale il titolo del Cecchini è equipollente a quello di un istituto tecnico. L'attinenza del suddetto titolo di studio con le competenze proprie dei vigili del fuoco, è stata enunciata nell'Allegato "C" al bando di concorso.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE RELATIVI ALL'ATTO DI RIESAME

1)Violazione delle statuizioni sottese all'ordinanza 5 luglio 2019, n.4569 inerenti il valore da riconoscere al titolo posseduto dal candidato Cecchini.

La Commissione esaminatrice del concorso ha effettuato un inutile riesame del Diploma posseduto dal Cecchini barricandosi e reiterando il dato formale che detto titolo, seppur rilasciato da un Istituto Tecnico, abbia la denominazione di "Diploma di Liceo scientifico". La Commissione esaminatrice ha solo parzialmente tenuto conto di quanto contenuto nella nota del MIUR del 13 giugno 2019. In tale nota oltre alla premessa (di rito) sulla generale distinzione fra i diplomi di Liceo scientifico e i titoli rilasciati da un Istituto tecnico, *si è attestato che "alcuni dei percorsi sperimentali c.d. "Brocca" per struttura del quadro orario e contenuti disciplinari debbano ritenersi sostanzialmente equivalente dal punto di vista tecnico-didattico ai corrispondenti percorsi di istruzione tecnica"*. Il riesame curato dalla Commissione esaminatrice non ha apportato alcun *quid novi*. Si è continuato a disattendere non solo quanto affermato dall'Istituto che ha rilasciato il titolo ma anche quanto specificamente riconosciuto nella nota del MIUR in merito alla "sostanziale equivalenza" fra il titolo vantato dal Cecchini ed il Diploma di istruzione tecnica – settore tecnologico indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie".

2)Difetto di motivazione nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha solo parzialmente esaminato il contenuto della nota MIUR del 13 giugno 2019.

La Commissione esaminatrice ha motivato il persistente diniego di attribuire 8 punti al candidato Cecchini per il Diploma posseduto, in ragione di una valutazione dei titoli asseritamente effettuata “esclusivamente dal punto di vista giuridico-formale”.

Tale affermazione costituisce una motivazione apodittica e formale che sottende, in realtà, una condotta contraria alle risultanze istruttorie originarie ed acquisite in occasione della fase cautelare sfociata nell’ordinanza del TAR Lazio 5 luglio 2019, n.4569.

La Commissione che ha proceduto al riesame, asseritamente agendo “dal punto di vista giuridico formale”, senza alcuna competenza ha sostituito una propria valutazione. La nota MIUR del 13 giugno 2019 (prot. n.U.0012890) ha fornito un’attestazione inconfutabile: il percorso formativo seguito dal candidato Cecchini per conseguire il Diploma del “liceo scientifico ad indirizzo biologico” della sperimentazione “Brocca” è sostanzialmente equivalente al titolo di istruzione tecnica – settore tecnologico – indirizzo “Chimica materiali e biotecnologie”.

La Commissione esaminatrice di un concorso, in parte verifica direttamente le competenze dei candidati mediante prove selettive, in parte deve integrare la propria valutazione con quanto attestato da altre autorità competenti in materia di formazione. Sia il MIUR che l’Istituto che ha rilasciato il diploma posseduto dal candidato Cecchini hanno definito il valore sostanziale del titolo, talchè un “riesame” dell’assetto degli interessi pubblici conforme alle attestazioni istruttorie avrebbe dovuto condurre all’attribuzione degli 8 punti utili per divenire vincitore di concorso.

Gli uffici del Ministero dell’Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno invece integralmente rimesso il riesame alla Commissione esaminatrice. Questa, quasi a voler orgogliosamente rivendicare il proprio ruolo, ha disconosciuto qualsiasi valore agli ulteriori atti istruttori acquisiti nella fase cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale, ribadendo la precedente interpretazione.

SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO CONTENUTI NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 30 DICEMBRE 2019

Le censure già avanzate con il ricorso introduttivo avverso l’atto di approvazione della graduatoria generale e di quella dei riservisti discontinui (d.m. del 14 novembre 2018, n. 237), nonché nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, venivano riproposte, stante l’assenza di elementi di novità.

1) Violazione dell’art.7 e della tabella di attinenza di cui all’Allegato C del bando di concorso.

La Commissione esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli ha palesemente violato l’Allegato “C” del bando di concorso nella parte in cui lo stesso dichiarava attinente (e quindi meritevole di assegnazione di punteggio), il Diploma di istruzione tecnica, conseguito al termine di un percorso quinquennale presso un istituto tecnico, in “Chimica, materiali e biotecnologie”. Il bando di

concorso, in quanto *lex specialis*, doveva essere interpretato letteralmente da parte della Commissione esaminatrice dei titoli.

Il titolo conseguito dal signor Cecchini, al termine di un percorso quinquennale presso l'Istituto Tecnico Attività Sociali "G.Bruno", non è stato rilasciato da un Liceo scientifico.

Conseguentemente risulta documentalmente censurabile quanto affermato dalla Commissione esaminatrice dei titoli e riportato nella nota del 21 dicembre 2018. La provenienza del titolo di studio...non è quella affermata dall'amministrazione, superficialmente tratta in inganno dalla denominazione del titolo.

Sotto il profilo sostanziale, poi, l'attinenza della formazione conseguita dal Cecchini al termine del suddetto percorso di studi quinquennale con le competenze richieste ad un appartenente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stata già affermata nel bando di concorso. La Commissione esaminatrice non disponeva di alcuna discrezionalità sul punto.

Se il titolo di studio conseguito dal Cecchini, nell'anno scolastico 2008/2009, come attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato con nota del 26 ottobre 2017 (doc. 8 ricorso introduttivo), è equipollente, equivalente e confluito nell'“l'attuale Diploma Tecnico Chimica materiali e Biotecnologie ad indirizzo sanitario” e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nell'Allegato C al bando di concorso, ha espressamente indicato come valutabile il Diploma di istruzione tecnica rilasciato al termine di percorsi quinquennali, in “chimica, materiali e biotecnologie”, non esiste nessun interesse pubblico ad impedire l'assegnazione degli 8 punti previsti al candidato. Sul punto è opportuno altresì rilevare come altro Dirigente scolastico con nota con nota del 4 dicembre 2018 (doc. 9 ricorso introduttivo) ha attestato come “L'indirizzo Biologico Brocca dell'ITAS “G. Bruno” ... è confluito nell'Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie”.

La discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione esaminatrice dei titoli, non può estendersi fino al punto di violare le inequivoche prescrizioni contenute nel bando di concorso.

2) *Difetto di motivazione per erroneo apprezzamento degli elementi di fatto. Violazione art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241.*

L'amministrazione ha respinto le duplici richieste di attribuzione degli 8 punti avanzate dal candidato Cecchini, deducendo le seguenti motivazioni: “il titolo di studio del sig. Cecchini è stato rilasciato da un Liceo scientifico” (nota del 5 dicembre 2018) ovvero in quanto inerente competenze “non attinenti alle attività proprie dei Vigili del Fuoco” (nota del 21 dicembre 2018). Tali motivazioni risultano viziate, in quanto in contrasto con gli elementi di fatto, conosciuti dall'amministrazione.

Il titolo di studio conseguito dal signor Cecchini al termine dell'anno scolastico 2008/2009 è stato infatti rilasciato da un Istituto Tecnico e non già da un Liceo scientifico. L'attinenza del suddetto titolo di studio con le competenze proprie dei vigili del fuoco, è stata enunciata nell'Allegato "C" al bando di concorso.

Successivamente, alla proposizione dei motivi aggiunti del 17 ottobre e 30 dicembre 2019, con ordinanza cautelare del 22 novembre 2019, n. 07771/2019 REG.PROV.CAU. il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. Ibis confermava l'accoglimento dell'istanza cautelare del Cecchini, rilevando che "*... la ratio del principio concorsuale del concorso è l'idoneità del candidato rispetto alla posizione messa a concorso, sulla base del percorso di istruzione seguito dal concorrente, in ragione delle conoscenze e competenze acquisite e, pertanto, non vi è ragione per non seguire un criterio sostanzialistico, basato sull'equivalenza sostanziale e non basato su profili che lo stesso Ministero definisce giuridico formali pur riconoscendo la suddetta equivalenza sostanziale; ...*". In seguito, lo stessa sezione del TAR Lazio, con ordinanza n. 01129/2020 REG.PROV.CAU. del 19 febbraio 2020 "*... il Collegio ritiene di dover confermare la precedente ordinanza cautelare 28/11/2019, n. 7771, per le ragioni ivi indicate; ...*". Contestualmente disponeva l'integrazione del contraddittorio rispetto al terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti autorizzando la notificazione per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione con l'avviso che segue: **"La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma del 19 febbraio 2020 (pubblicata il 21 febbraio 2020), n. 01129/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati"**.

Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza pubblica del 17 giugno 2020.

Perugia-Roma, li 14 marzo 2020

Avv. Michele Rosario Lioi

Avv. Alessandro Graziani